

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso e Delib.

G.M. 24 febbraio 2005, n. 156, dagli Avv.ti UCKMAR Victor e Alessandro Cogliati Dezza, nel cui studio, in Roma, Via Alessandro Farnese, 7 è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

COOPERATIVA LA LIGURE FACCHINI a r.l., con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv. GLENDI Cesare e Luigi Manzi, nel cui studio, in Roma, Via Gonfalonieri, 5, è elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 22 della C.T.R. di Genova, Sezione n. 15, in data 21.01.2004, depositata il 10.12.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 marzo 2008 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il Comune di Genova, l'Avv. Cogliati Dezza;

Sentito il P.M., Dr. VELARDI Maurizio, che ha confermato le conclusioni scritte in atti, di accoglimento del ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale l'avviso con cui il Comune di Genova richiedeva la TOSAP dovuta per l'anno 1994, in relazione ad aree comunali, ottenute in concessione ed utilizzate per l'espletamento di attività di parcheggio con custodia.

L'adita CTP di Genova rigettava il ricorso, mentre la CTR, giusta decisione avverso cui è il presente ricorso, accoglieva l'appello della società contribuente.

In particolare, i Giudici di secondo grado ritenevano che, nel caso, non sussistessero i presupposti impositivi, in quanto la Cooperativa non aveva sottratto all'uso pubblico l'area comunale, ma si era limitata ad utilizzarla per la medesima attività di parcheggio, cui era stata originariamente destinata dal Comune di Genova.

Con ricorso notificato il 24.01.2006, il Comune di Genova ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

La Cooperativa La Ligure Facchini a r.l., giusto controricorso notificato il 6-8 marzo 2006, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e comunque rigettata per infondatezza.

Con atto 2.10.2006, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga accolto, per manifesta fondatezza, ex [art. 375 c.p.c.](#).

Motivi della decisione

La Corte;

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui il Comune di Genova censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), artt. [38](#) e [39](#), nonché per omessa e contraddittoria motivazione;

Visto il controricorso dell'intimata società;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che costituisce principio consolidato e condiviso quello secondo cui "La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche presuppone unicamente, ai sensi del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), art. [38](#), il fatto oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo (ed anche senza titolo), di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo" (Cass. n. 18550/2003, n. 238/2004, n. 12717/2004);

Considerato che i Giudici di secondo grado, decidendo nei termini anzi evidenziati, hanno fatto malgoverno di tale principio, incorrendo nei denunciati vizi;

Considerato che la sentenza va, dunque, cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procederà al riesame, e, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.

[P.Q.M.](#)

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Liguria.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008
